

GRUPPO DI LAVORO

IL REPORTING NON FINANZIARIO DELLE IMPRESE

Proposte del Gruppo di lavoro in occasione della consultazione pubblica per l'attuazione della Direttiva 2014/95/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni condotta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY 2016



Il Consiglio Nazionale della Green Economy
in collaborazione con



Contributo per la prima Consultazione conclusasi il 3 giugno 2016

In risposta alla consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

PREMESSA *(affronta le questioni poste dalle domande da D1 a D4)*

L'istituzione di un obbligo di rendicontazione non finanziaria per le imprese e i gruppi di imprese di grandi dimensioni è un'opportunità importante per migliorare la qualità ambientale e sociale del sistema economico e fornire ai soggetti istituzionali dati e informazioni utili ad orientare le politiche pubbliche verso lo sviluppo di una green economy ossia "un'economia a bassa intensità di carbonio, efficiente nell'uso delle risorse e socialmente inclusiva" (UNEP 2009).

Il recepimento della direttiva dovrebbe trasmettere alle imprese il principio che la sostenibilità è ormai un elemento strategico di sviluppo dell'impresa e produce benefici economici, oltre che ambientali e sociali. Quando la rendicontazione non finanziaria viene interpretata come un'occasione di rilancio strategico delle attività di impresa, piuttosto che come un semplice adempimento, e gli ambiti da essa toccati vengono integrati nella vision aziendale e nelle strategie di sviluppo, essa consente l'adozione di soluzioni innovative, alimenta il settore della ricerca e sviluppo, migliora l'efficienza delle risorse con i relativi risparmi, migliora la reputazione dell'impresa e i rapporti con gli stakeholder, migliora la capacità di adattamento alle conseguenze della crisi climatica e ambientale, consente di conquistare nuove nicchie di mercato e di orientare le proprie strategie di investimento su

asset che offrono maggiori garanzie nel medio-lungo termine.

In Italia esiste una buona prassi in materia di reporting di sostenibilità, con un significativo numero di imprese, di varie dimensioni, che già lo realizzano con buoni risultati, e la Direttiva offre l'opportunità di consolidare questo strumento estendendone il significato e l'efficacia. È evidente che l'Unione Europea intende incoraggiare l'assunzione di maggiori responsabilità sociali e ambientali da parte delle imprese, orientando l'attività imprenditoriale sul doppio binario dello sviluppo sostenibile e del rinnovamento delle logiche di mercato, e ottenendo in parallelo un miglioramento di pertinenza, uniformità e comparabilità delle informazioni comunicate.

Il sistema economico e produttivo è di centrale importanza nel percorso verso uno sviluppo sostenibile. Per raggiungere gli obiettivi ambiziosi fissati dall'Accordo globale sul Clima e, seppur di diversa natura e cogenza, dall'Agenda 2030 della Nazioni Unite anche le imprese saranno chiamate ad integrare nelle proprie strategie di sviluppo e nei propri modelli di business strumenti, target e indicatori per misurare il proprio impegno nelle politiche di mitigazione e adattamento alla crisi climatica - e aumentare così la propria resilienza agli shock ambientali - nonché per la misurazione di fattori intangibili quali quelli legati al capitale

umano, relazionale, organizzativo oltre che naturale con attenzione al rapporto con il territorio e le comunità locali. La sostenibilità di un'impresa si articola in numerose dimensioni, di cui la rendicontazione non finanziaria è uno dei tasselli.

Sono sempre più numerose le occasioni nelle quali un'impresa con caratteristiche di sostenibilità e "buon governo" risulta preferibile rispetto alle altre. A livello nazionale va ricordata la recente svolta normativa in rapporto agli acquisti pubblici (GPP, Green Public Procurement), secondo la quale, dal 2 febbraio 2016, tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad integrare criteri ambientali nelle proprie procedure di acquisto, applicando i cosiddetti CAM ("Criteri Ambientali Minimi"). Tale imposizione, già prevista dal "Collegato ambientale", è ora confermata e rafforzata dal nuovo "Codice degli appalti" (Dlgs 50/2016) che raccoglie quanto previsto dal Collegato, rafforzandone l'importanza all'interno delle nuove disposizioni che rivoluzionano l'intero settore della contrattazione pubblica. I CAM sono i decreti attuativi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale nella pubblica amministrazione (DM 11 aprile 2008) e prevedono modalità specifiche in base alle quali la stazione appaltante dovrà individuare l'aggiudicatario. In sostanza, le imposizioni e le raccomandazioni della Direttiva di adottare rendicontazioni non finanziarie arrivano in un contesto già avvertito, dove è evidente che questa strumentazione è sempre più determinante per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese. Sarà importante che gli indicatori e le metodologie suggeriti alle imprese (di cui accenniamo più oltre) siano in grado di conciliare gli aspetti di trasparenza pubblica con i parametri attraverso i quali l'impresa si qualifica in senso ambientale nel proprio ambito operativo. Sarà, inoltre, importante usare al meglio gli strumenti attualmente disponibili,

quali i CAM, e proseguire con la costruzione di un quadro normativo chiaro ed efficace che possa orientare e guidare le scelte della pubblica amministrazione.

Il recepimento della direttiva potrà migliorare, inoltre, la quantità e la qualità dei dati disponibili per valutare le prestazioni degli attori economici, quantificare e promuovere l'internalizzazione dei costi esterni che le attività di impresa scaricano sulla collettività, valorizzare gli effetti positivi, diretti e indiretti, che possono derivare dall'adozione di un modello di business green per l'ambiente e la società. Tali informazioni potranno aiutare sia il decisore pubblico a definire indirizzi di politiche pubbliche più efficaci nel perseguire uno sviluppo sostenibile e, in particolare, in risposta alla crisi climatica come previsto dall'Accordo di Parigi, sia gli investitori ad orientare i flussi finanziari verso imprese che offrono migliori garanzie di tenuta nello scenario di medio-lungo termine.

Essenziale a tal fine è che l'impresa non valuti solo gli impatti "a consuntivo" della propria attività sull'ambiente e sulla società, ma avvii anche un processo di valutazione strategica del rischio per analizzare in che misura il degrado ambientale, il cambiamento climatico, la perdita di capitale naturale e la scarsità delle risorse costituiranno minacce alla tenuta economica dell'impresa e impatteranno la propria filiera produttiva in futuro.

Assume, inoltre, sempre maggior rilievo per le imprese la necessità di attivare processi di stakeholder engagement e di coinvolgimento delle comunità in cui operano, per la definizione degli ambiti di reporting, degli aspetti di materialità di maggior rilievo, nella condivisione dei risultati raggiunti, nell'individuazione dei margini di miglioramento e degli ambiti di intervento futuri.

PROPOSTE PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/95/UE

La Direttiva 2014/95/UE, per i suoi contenuti e per gli scopi perseguiti, è da accogliere come un positivo rafforzamento delle politiche di sostenibilità rivolte al settore delle imprese in favore dello sviluppo di una green economy in ambito europeo. Di seguito, una serie di proposte che potrebbero migliorarne l'impatto.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE *(affronta le questioni poste dalle domande D5-D7)*

■ **Estensione della platea di imprese toccate dalla direttiva:**

- a quelle che per l'ordinamento italiano sono da considerarsi grandi imprese, ossia con un numero di dipendenti superiore ai 250. La Danimarca ha operato questa scelta nella sua legge di recepimento nazionale allargando in tal modo in maniera sostanziale la platea di applicazione della direttiva, coinvolgendo così 1050 imprese rispetto alle 50 che si sarebbero avute applicando esclusivamente le previsioni della Direttiva;
- Sarebbe importante inoltre esprimere una forte pressione a favore di una rendicontazione non finanziaria anche da parte delle imprese a partecipazione pubblica e quelle che erogano servizi di pubblica utilità e che operano in settori di interesse pubblico (es. reti, acqua, trasporti pubblici, energia, rifiuti, agenzie per l'ambiente, ecc.) indipendentemente dalle dimensioni.

■ **Coinvolgimento delle PMI.**

In Italia, le PMI costituiscono oltre il 90% del tessuto produttivo ed esse presentano molti campioni della green economy italiana e casi di eccellenza riconosciuti. Un buon numero di esse già portano avanti iniziative di qualificazione ambientale e di responsabilità sociale e pubblicano rapporti di sostenibilità.

La Direttiva già prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario debba altresì contenere informazioni sulle procedure in materia di due diligence anche per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese. Questa previsione rappresenta uno strumento efficace di coinvolgimento delle PMI nel miglioramento delle proprie performance ambientale e sociali e nella loro rendicontazione grazie all'azione delle imprese più grandi: nella fase di recepimento della Direttiva, dunque, questo elemento andrebbe sottolineato anche come strumento di coinvolgimento delle PMI.

Appare opportuno considerare la possibilità di prevedere forme semplificate di partecipazione delle PMI alle prescrizioni della direttiva, tali da non rappresentare un onere eccessivo per questi soggetti ma al tempo stesso in grado di accelerare la diffusione degli strumenti di rendicontazione non finanziaria anche in questo mondo.

Il recepimento potrebbe prevedere la possibilità per le PMI di presentare una rendicontazione non



finanziaria in forma volontaria. Questa disposizione potrebbe essere accompagnata sperimentalmente dalla istituzione di premialità nell'accesso a finanziamenti pubblici, nelle graduatorie di gara, nell'accesso ai fondi europei, nelle operazioni di acquisti della PA (GPP), nelle iniziative del Governo sulla competitività delle imprese e sul finanziamento dell'economia reale e in altri ambiti simili, per le imprese piccole e medie che svolgono volontariamente una rendicontazione non finanziaria, aderiscono a processi e regolamenti che prevedono idonee forme di comunicazione (quali quelle previste per le certificazioni ambientali) o siano in grado di dimostrare di applicare e comunicare adeguatamente al pubblico politiche di riduzione degli impatti ambientali e di promozione delle politiche di diversità e di sviluppo sociale.

Con l'intento di favorire lo sviluppo di sistemi di contabilità ambientale e sociale anche per le PMI, si potrebbe quindi avviare una fase pilota con caratteristiche di volontarietà e accesso a premialità, in attesa di verificare dopo un periodo di tempo definito (2-3 anni) il livello di risposta e le criticità incontrate. Qualora l'analisi desse risultati positivi, si potrebbe poi avviare un iter per introdurre in modo progressivo l'obbligo di rendicontazione non finanziaria anche per le PMI tenendo in debito conto la dimensione, il tipo di attività e prevedendo, in ogni caso, forme semplificate di rendicontazione.

2. CONTENUTI E RILEVANZA DELL'INFORMAZIONE, STANDARD DI RENDICONTAZIONE E KEY PERFORMANCE INDICATORS *(affronta le questioni poste dalle domande D8-D9-D11-D12-D13-D14-D15)*

- La Direttiva richiede che le informazioni fornite nella fase di rendicontazione consentano la “corretta ed equilibrata comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività”. Su tali basi si propone che il testo di recepimento indichi un set minimo obbligatorio di criteri e indicatori con lo scopo di ottenere una migliore comparabilità e uniformità dei dati presentati (così come già previsto per gli aspetti patrimoniale, economico e finanziario), garantire la rilevanza e la qualità dell'informazione comunicata nonché la chiara evidenza del rapporto tra gli obiettivi dichiarati e i risultati conseguiti. La definizione di parametri minimi non appare in contrasto con la libertà dell'impresa di individuare i fattori di materialità più rilevanti ai fini della presentazione delle proprie attività. Essa ha lo scopo di fornire un framework di riferimento comune ed evitare di tralasciare aspetti essenziali nella valutazione delle performance ambientali e sociali, che renderebbero le relative rendicontazioni di scarsa consistenza e rilevanza nel raggiungimento dei fini della Direttiva. Inoltre, anche nell'ottica di lanciare i giusti segnali agli investitori sul mercato, la trasparenza e disponibilità di dati uniformi e comparabili relativi alle imprese sui fattori di rischio legati agli aspetti ambientali è essenziale per orientare i capitali verso tecnologie e prodotti a basso contenuto di carbonio.

■ SET MINIMO OBBLIGATORIO DI CRITERI E INDICATORI PROPOSTO

Per gli indicatori proposti di seguito sarebbe opportuno che le imprese fornissero anche obiettivi e specifici target quantitativi sui quali intendono misurare le proprie performance. Nella fase di recepimento andrebbero anche fornite le specifiche metodologiche degli indicatori.

● SET MINIMO DI CRITERI E INDICATORI AMBIENTALI PROPOSTO (da fornire sia in valore assoluto che in rapporto alla produzione)*

1. Emissioni di gas serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) imputabili alle operations dell'impresa o del gruppo (consumi elettrici, termici e trasportistici; emissioni non energetiche)
2. Consumi di energia finale e quota coperta da fonti rinnovabili
3. Produzione di rifiuti e quota inviata a riciclo e riutilizzo
4. Bilancio dei consumi idrici

● SET MINIMO DI CRITERI E INDICATORI SOCIALI PROPOSTO**

5. Percentuali all'interno degli organi di governo dell'impresa relativi a:
 - a. Genere
 - b. Gruppo di età: meno di 30 anni, tra 30-50 anni, sopra i 50 anni
 - c. Minoranze
6. Ratio del salario base e della remunerazione delle donne rispetto agli uomini per ciascuna categoria di impiegati e per ciascuna rilevante localizzazione delle operazioni
7. Incidenti confermati di corruzione e azioni intraprese

● SET MINIMO DI CRITERI E INDICATORI GOVERNANCE PROPOSTO**

8. Criteri ambientali e sociali richiesti alle imprese della catena di fornitura
9. Integrazione dei target ambientali e sociali nei documenti di strategia dell'impresa
10. Attività di coinvolgimento degli stakeholder e delle comunità locali

Oltre al set minimo proposto, vengono di seguito indicati anche degli ambiti raccomandati rispetto ai quali invitare le imprese ad individuare degli indicatori:

- Impronta ambientale e impronta di carbonio
- Analisi dei flussi di materia con evidenza degli scarti e dei materiali riciclati/riciclabili
- Emissioni inquinanti in atmosfera, suolo e acque

* Per ciascun indicatore ambientale proposto esistono metodologie di calcolo consolidate grazie alle quali è possibile misurare in maniera appropriata le relative performance.

** Gli indicatori relativi agli aspetti sociali e di governance sono stati scelti facendo riferimento allo standard della Global Reporting Initiative (GRI) e ai principi di sostenibilità espressi in numerose pubblicazioni dell'UNEP, dell'OECD e di altre autorevoli organizzazioni internazionali.



- Logistica di impresa e Mobility Management (split modale sia della logistica sia degli spostamenti dei dipendenti, performance ambientali dei mezzi di trasporto, etc)
- Risorse naturali rinnovabili/non-rinnovabili e servizi ecosistemici da cui l'impresa dipende per l'esercizio della propria attività
- Inclusione sociale
- Impegno in innovazione e ricerca applicata al miglioramento delle performance ambientali e sociali
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Work-life balance
- Turnover del personale
- Selezione e gestione dei fornitori
- Impatto sulle comunità locali

Si suggerisce, inoltre, che il recepimento indichi l'opportunità di accompagnare il set minimo proposto con indicatori significativi per lo specifico settore di attività.

Si propone che l'impresa indichi sempre chiaramente lo standard di rendicontazione adottato o, qualora ne abbia sviluppato uno proprio, descriva la metodologia applicata e le principali differenze rispetto agli standard maggiormente affermati.

■ CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (AFFRONTA LE QUESTIONI POSTE DALLA DOMANDA D16)

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa.

Per garantire la rilevanza delle informazioni fornite dalle imprese, nel recepimento, andrebbe definito opportunamente quale sia il perimetro di applicazione, per evitare che le imprese abbiano un eccessivo margine di discrezionalità nel decidere i criteri di carattere commerciale in base ai quali scegliere se un'informazione non finanziaria possa essere resa nota o meno. Se l'omissione riguarda un aspetto ambientale significativo (o meglio un indicatore obbligatorio) potrebbe essere consentita solo se legata a un evento transitorio che riguarda l'impresa e solo se non è riconducibile a una effettiva inadempienza/inattività dell'azienda. Così come mai tale omissione dovrebbe essere consentita da un rischio economico derivante dalla comunicazione ai consumatori di una cattiva performance (Ad es.: un'impresa inquina una falda e non lo comunica per non perdere acquirenti). In ogni caso, la liceità dell'omissione dovrebbe essere verificata e certificata da un soggetto terzo.

■ COMPLY OR EXPLAIN

La direttiva richiede alle imprese che non rendicontano in relazione a uno o più degli aspetti richiesti dalla Direttiva per la dichiarazione di carattere non finanziario forniscano una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Si dovrebbe chiarire cosa si intende per spiegazione chiara e articolata, così da garantire maggiore uniformità e confrontabilità dei contenuti delle dichiarazioni delle imprese e per evitare comportamenti volti ad eludere l'obbligo di rendicontazione non finanziaria e, di conseguenza, la necessità che l'impresa avvii politiche e azioni in quel campo in modo tale da poter adempiere ai suoi obblighi di rendicontazione. Potrebbe essere utile in tal senso prevedere un percorso di avvicinamento (nell'arco di 3 anni) che consenta all'impresa di avviare iniziative nell'ambito lasciato scoperto o di avviare la raccolta dati e l'analisi necessaria a rendere pubbliche informazioni sugli interventi messi in campo e i relativi impatti negli ambiti definiti come obbligatori (v. set minimo obbligatorio proposto).

■ ASSESSMENT DELLA DICHIARAZIONE *(affronta le questioni poste dalle domande D23-D24)*

La direttiva prevede che i revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero limitarsi a controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di chiedere la verifica delle informazioni incluse nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella relazione distinta da parte di un fornitore indipendente di servizi di verifica. Su questo punto la Direttiva non dà indicazioni specifiche dal momento che rappresenterebbe un costo ulteriore a carico dell'impresa e lascia ai singoli Stati la scelta. Una verifica dei dati da parte di un revisore esterno o da verificatori già previsti all'interno di determinati schemi comunitari come l'EMAS, garantirebbe la veridicità dei dati e la loro affidabilità, aumentando la qualità e la consistenza dell'informazione, quindi sembrerebbe auspicabile garantire tale possibilità.



Contributo per la seconda Consultazione conclusasi il 7 settembre 2016

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Vista la rilevanza dei dati forniti attraverso l'informativa non finanziaria prevista dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 ai fini dello sviluppo di politiche pubbliche efficaci per l'adempimento agli impegni assunti con l'Accordo globale sul clima di Parigi firmato il 22 aprile 2016 e per il mantenimento dell'aumento medio della temperature media ben al di sotto dei 2°C entro la fine del secolo;

Vista la rilevanza dei contenuti dell'informativa non finanziaria prevista dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 anche per monitorare i progressi compiuti in relazione al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per

a) "enti di interesse pubblico": gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

b) "gruppo di grandi dimensioni": il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di occupati pari o superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;

2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro;

c) "società madre": l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;

d) "società figlia": l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;

e) "società madre europea": impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

f) "standard di rendicontazione": gli standard emanati da organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

g) "metodologia autonoma di rendicontazione": l'insieme dei principi, dei criteri e degli indicatori di prestazione, diversi o integrativi rispetto a quelli di cui alla lettera f), comunque funzionali ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;



ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. Gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di occupati pari o superiore a cinquecento e che alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3.

2. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 4.

ART. 3 (Dichiarazione individuale di carattere non finanziario)

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, al fine di assicurare la necessaria comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, descrivendo almeno:

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;

b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;

c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;

2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario **al fine di consentire una corretta comprensione e comparazione fra le prestazioni di carattere ambientale e sociale delle imprese ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, valutandone in maniera adeguata le prestazioni e i risultati ottenuti in relazione agli ambiti individuati di seguito**, contiene almeno informazioni riguardanti:

a) l'utilizzo di risorse energetiche **e i consumi finali di energia**, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili;

b) ~~impiego di risorse idriche~~ **bilancio dei consumi idrici**;

c) ~~le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera~~; **emissioni di gas serra dirette e indirette e dei principali inquinanti atmosferici diretti e indiretti, riconducibili a tutte le principali attività dell'impresa o del gruppo (consumi elettrici, termici e trasportistici; emissioni non energetiche)**;

d) produzione di rifiuti e quota inviata a riciclo e riutilizzo;

e) l'impatto attuale e prevedibile sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1 lettera c) o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;

f) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali

in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
g) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
h) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

X. Vengono di seguito, inoltre, indicati altri ambiti facoltativi per i quali l'impresa, qualora lo ritenga, può avviare attività di rendicontazione:

- **Impronta di carbonio**
- **Analisi dei flussi di materia con evidenza degli scarti e dei materiali riciclati/riciclabili**
- **Emissioni di inquinanti delle acque**
- **Logistica di impresa e Mobility Management (split modale sia della logistica sia degli spostamenti dei dipendenti, performance ambientali dei mezzi di trasporto, etc)**
- **Risorse naturali rinnovabili/non-rinnovabili e servizi ecosistemici da cui l'impresa dipende per l'esercizio della propria attività**
- **Inclusione sociale**
- **Impegno in innovazione e ricerca applicata al miglioramento delle performance ambientali e sociali**
- **Salute e sicurezza sul lavoro**
- **Work-life balance**
- **Turnover del personale**
- **Selezione e gestione dei fornitori**
- **Impatto sulle comunità locali**

X. Per ciascuno degli ambiti elencati al comma 2 e X del presente articolo, le imprese sono altresì invitate a fornire laddove possibile, oltre agli indicatori utilizzati e le relative metodologie, anche obiettivi e target quantitativi sui quali intendono misurare le proprie performance;

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata, anche in via congiunta, ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.

4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma, anche ad integrazione di uno standard specifico, è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria.

5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, anche ad integrazione dello standard di rendicontazione adottato, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera



chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.

6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, articolandone le ragioni in maniera chiara e articolata **e individuando il percorso che si intende adottare per ottemperare agli obblighi previsti dal presente decreto legislativo.**

7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi i soggetti responsabili agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, su proposta dell'organo di amministrazione e con l'approvazione di quello di controllo, entrambe debitamente giustificate, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. In tal caso, nella dichiarazione si dà conto dell'incompletezza delle informazioni, con esplicito rimando al presente comma ed alle cause ostative in esso previste. L'omissione non è comunque consentita **in caso di gravi impatti ambientali, nel caso di attività svolte in aree naturali protette e, in ogni caso,** quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 4

(Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario)

1. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, al fine di assicurare la necessaria comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa

prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

2. Si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3.

3. Per le società madri che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

ART. 5

(Collocazione delle dichiarazioni e regime di pubblicità)

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:

a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione autonoma, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. La relazione autonoma è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione e sul sito internet del soggetto contestualmente alla data di approvazione del bilancio a cui si riferisce. Nella relazione sulla gestione è comunque indicata la sezione del sito internet dove è pubblicata tale relazione.

2. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può:

a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione autonoma, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. La relazione autonoma è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione e sul sito internet della società madre contestualmente alla data di approvazione del bilancio a cui si riferisce. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, è comunque indicata la sezione del sito internet della società madre dove è pubblicata tale relazione.

ART. 6

(Esonero e casi di equivalenza)

1. Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:

a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o

b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

2. Un ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:

a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o



b) una società madre europea che redige tali dichiarazione ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

ART. 7

(Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi)

1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono apporre, su dette dichiarazioni, la dicitura di conformità allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, è svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale e 4, se su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legislativo purché:

a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;

b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

1) numero di occupati durante l'esercizio inferiore a **duecentocinquanta**;

2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;

3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

Qui segnaliamo un'incongruenza con le disposizioni di cui all'art. 1 lett. b) e all'art. 2 comma 1. Essa andrebbe, tuttavia, nella direzione suggerita nel documento inviato in occasione della prima fase di consultazione, di estendere l'ambito di applicazione anche alle imprese che per l'ordinamento italiano sono da considerarsi grandi imprese ossia con numero di dipendenti superiore a duecentocinquanta.

X. Il coinvolgimento in forma volontaria e semplificata di soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, ha lo scopo di favorire una migliore qualità ambientale e sociale del sistema economico italiano.

In tale prospettiva, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'Economie e delle Finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico provvede alla redazione di una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo anche in riferimento alle dichiarazioni di carattere volontario rese da soggetti non ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del presente


decreto legislativo. In tal modo sarà possibile valutare l'andamento e la qualità delle dichiarazioni rese ed, eventualmente, introdurre elementi migliorativi e rafforzativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo, sviluppare un set comune di indicatori di prestazione e specifici indicatori di carattere settoriale, istituire premialità nell'accesso a finanziamenti pubblici, nelle graduatorie di gara, nell'accesso ai fondi europei, nelle operazioni di acquisti della PA (GPP), nelle iniziative del Governo sulla competitività delle imprese e sul finanziamento dell'economia reale e in altri ambiti simili, per le imprese non ricomprese nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo che svolgono volontariamente una rendicontazione non finanziaria anche allo scopo di avviare un percorso di graduale avvicinamento all'obbligo di rendicontazione anche per le categorie di soggetti attualmente non incluse nell'ambito di applicazione, seppur in forme semplificate e specifiche in relazione al tipo di attività svolta.

ART. 8 (Sanzioni)

1. In caso di mancata pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, agli amministratori, responsabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 e dell'articolo 4 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile, primo comma, primo periodo.
2. La pubblicazione di dichiarazioni non finanziarie non fedeli a quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale e 4, se su base consolidata, comporta, in capo agli amministratori, responsabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e dell'articolo 4 comma 2, la punibilità con un'ammenda fino a 80.000 euro.
3. L'utilizzo improprio della dicitura di conformità prevista dall'articolo 7 comporta, in capo agli amministratori dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, la punibilità con un'ammenda fino a 60.000 euro.

ART. 9 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "e) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale mancanza.";
 - b) al comma 4, le parole "di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 14, comma, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39", e le parole "sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" sono sostituite dalle seguenti "siano state fornite le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo";
 - c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera e), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non



superino almeno due dei seguenti parametri:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.

VEDI SOPRA

ART. 10 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 **(Entrata in vigore)**

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.